

## ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DEL VENETO

Il giorno 26 febbraio 2010 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

### **La CONFARTIGIANATO DEL VENETO,**

rappresentata dal Presidente Claudio Miotto e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario regionale Luciano Braga, dal responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo, e da Flavio Scagnetti funzionario della categoria edilizia;

### **La CNA DEL VENETO**

rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal Presidente Regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale CNA Costruzioni e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

### **La CASARTIGIANI DEL VENETO,**

rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal sig. Umberto d'Aliberti;

e

### **La FILCA-CISL regionale del Veneto,**

rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico;

### **La FILLEA-CGIL regionale del Veneto,**

rappresentata dal Segretario Generale Leonardo Zucchini;

### **La FENEAL-UIL regionale del Veneto,**

rappresentata dal Segretario Generale Alberto Ghedin.

- Considerato che il contratto regionale di lavoro del 29 marzo 2007 è scaduto in data 31 dicembre 2009 ;
- vista la volontà delle parti di attivare un elemento territoriale avente le caratteristiche di cui all'art. 1 c. 67 Legge 247 del 24.12.2007 e Decreto Interministeriale 07/05/08 e successive modifiche ed integrazioni, confermando l'impianto previsto al primo capoverso dell'art. 7 del contratto regionale di lavoro sopracitato;
- considerato che tale elemento, unitamente ad altre indennità negoziate dalle parti dovrà consentire complessivamente una copertura annuale del 2010 e del 2011;
- preso atto dell'accordo nazionale del 18 dicembre 2009 sull'art. 42 del CCNL

le parti concordano la stipula del seguente accordo regionale di lavoro:

## 1) PROROGA DELL'EFFICACIA

Viene prorogata l'efficacia del contratto collettivo regionale di lavoro del 29.03.2007 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini del veneto a tutto il 31 dicembre 2011, eccezion fatta delle clausole in tema di EET.

## 2) ISTITUZIONE DELL'EET

Viene istituito un nuovo Elemento economico Territoriale, in base a quanto stabilito dal CCNL del 23 luglio 2008 in particolare dalla lettera b dell'art. 42, dagli articoli 15 e 50, con le caratteristiche di cui all'art. 1 c. 67 Legge 247 del 24.12.2007 e Decreto Interministeriale 07/05/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il valore dell'E.E.T. è determinato per ogni periodo di maturazione nelle misure mensili /orarie sotto indicate e sarà corrisposto per ogni ora effettivamente lavorata sia ordinaria che straordinaria sulla base esclusivamente delle regole che seguono che costituiscono un complesso inscindibile.

Quantificazione e modalità di erogazione dell'EET, anche relativamente agli istituti retributivi differiti, sono definite dal presente CCRL anche in relazione alla specifica e già vigente contrattazione regionale di settore.

Si conferma l'esclusione ai sensi del precedente CRIL dell'EET dalla base di computo del TFR ma dal 1° aprile 2003 si tiene conto dell'EET ai fini della contribuzione alle Casse Edili CEAV/CEVA ed ai fini del trattamento economico spettante per malattia ed infortunio sul posto di lavoro.

La quantificazione dell'EET, è omnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi differiti nel senso che già include, in termini forfetari ed anticipati, le quote relative a tali istituti con esclusione della 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità per gli impiegati, nonché della gratifica natalizia per gli operai, che sarà contabilizzata con l'accantonamento in Cassa Edile.

L'EET è collegato all'andamento produttivo del settore dell'Edilizia, relativamente al periodo 1 novembre 2009 – 30 aprile 2010 e 1.10.2009 -30.9.2010. e con le rispettive decorrenze sotto indicate :

EET (quota mensile in €)

### LIVELLI

### DECORRENZA


|    | 01.07.10 | 01.01.11 |
|----|----------|----------|
| 7° | 96,80    | 96,80    |
| 6° | 84,60    | 84,60    |
| 5° | 70,48    | 70,48    |
| 4° | 65,28    | 65,28    |
| 3° | 61,85    | 61,85    |
| 2° | 53,95    | 53,95    |
| 1° | 47,23    | 47,23    |

  
CCRL EDILI ARTIGIANI







## EET (quota oraria in €)

| LIVELLI | DECORRENZA |          |
|---------|------------|----------|
|         | 01.07.10   | 01.01.11 |
| 7°      | 0,55954    | 0,55954  |
| 6°      | 0,48902    | 0,48902  |
| 5°      | 0,40740    | 0,40740  |
| 4°      | 0,37734    | 0,37734  |
| 3°      | 0,35751    | 0,35751  |
| 2°      | 0,31185    | 0,31185  |
| 1°      | 0,27301    | 0,27301  |

Agli Apprendisti, pur non essendo direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive di incentivo, come condizione di miglior favore, l'EET sarà comunque corrisposto in percentuale, secondo gli scaglioni previsti dal CCNL.

Ai contratti di inserimento l'EET sarà corrisposto nella misura del 75% del valore dell'EET dell'operaio di 2° livello.

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese iscritte alle Casse Edili Artigiane non inferiore del **8 %** rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte CEAV/CEVA);
- numero lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane non inferiore del **11 %** rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte CEAV/CEVA);
- numero di ore denunciate alle C.E. artigiane non inferiori al **10 %** rispetto del periodo precedente a quello di riferimento;
- numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del Testo Unico Sicurezza (DLgs. 81/2008 e successive modificazioni) ricavabile dai dati in possesso dalla rete degli Spisal del Veneto, e dati CRESME delle concessioni, non inferiori all' **8%** nel triennio precedente rispetto all'anno di riferimento.

A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed apprendisti) purchè in forza alla data di stipula del presente accordo ed in forza nei rispettivi periodi di riferimento in un'impresa del settore artigiano edile ed affini, l'elemento salariale sarà erogato per le ore effettivamente lavorate per l'anno **2010** a partire dal 1 luglio e fino al 31 dicembre e per l'anno **2011** a partire dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre.

### 3) PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (esclusi i contratti di inserimento) in forza alla data di stipula del presente accordo sarà corrisposto per ogni ora effettivamente lavorata sia ordinaria che straordinaria un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo, corrisposto in 4 rate mensili decorrenti da **marzo 2010 e fino a giugno 2010**, è diversificato per livello e rispettivamente pari mensilmente a:

| liv. | mensile | orario  |
|------|---------|---------|
| 7°   | 96,80   | 0,55954 |
| 6°   | 84,60   | 0,48902 |
| 5°   | 70,48   | 0,40740 |
| 4°   | 65,28   | 0,37734 |
| 3°   | 61,85   | 0,35751 |
| 2°   | 53,95   | 0,31185 |
| 1°   | 47,23   | 0,27301 |

In aggiunta alle cifre sopraindicate, ai suddetti lavoratori verrà erogato per ogni ora effettivamente lavorata sia ordinaria che straordinaria un ulteriore importo, sempre legato alla produttività di settore, pari al 50% del premio sopraindicato per singolo livello, rispettivamente con la retribuzione dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2010. Tale ulteriore corresponsione, denominata PREMIO AGGIUNTIVO, dovrà essere indicata separatamente dal premio di produttività

Agli Apprendisti, le quote saranno comunque corrisposte in percentuale, secondo gli scaglioni previsti dal CCNL.

Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il premio sarà corrisposto in proporzione all'orario effettuato.

La quantificazione degli emolumenti sopraindicati è stata effettuata dalle parti in via omnnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

Peraltro si terrà conto dei suddetti emolumenti ai fini della contribuzione alle Casse Edili CEAV/CEVA ed ai fini del trattamento economico spettante per malattia ed infortunio sul posto di lavoro.

L'erogazione di detti emolumenti si interrompe al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

#### 4) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora il contratto nazionale definisca regole relative alla contrattazione di 2° livello tali da modificarne l'assetto, le parti si incontreranno al fine di armonizzare dette regole con quanto definito dal presente accordo.

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

FILLEA CGIL DEL VENETO

CNA VENETO

FILCA CISL DEL VENETO

CASARTIGIANI VENETO

FENEAL UIL DEL VENETO